

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 541/2013

SETTORE: BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI

SERVIZIO: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

UFFICIO: GESTIONE BILANCIO - ENTRATE E FINANZIAMENTI

ASSESSORATO: BILANCIO

OGGETTO: PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MONZA ALL'INIZIATIVA "CREDITO IN CASSA" PROMOSSA DA REGIONE LOMBARDIA E FINLOMBARDA SPA.

L'anno Duemilatredici il giorno ventisei del mese di Settembre alle ore 09:30 nella sala delle adunanze del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 10 amministratori in carica:


Nome	Qualifica	Presente	Nome	Qualifica	Presente
SCANAGATTI ROBERTO	SINDACO	S	DELL'AQUILA FRANCESCA	Assessore	S
BERTOLA CHERUBINA	VICE SINDACO	S	DONVITO DEBORA	Assessore	S
ABBA' CARLO	Assessore	S	LONGONI EGIDIO	Assessore	S
COLOMBO CLAUDIO	Assessore	S	MARRAZZO ANTONIO	Assessore	S
CONFALONIERI PAOLO GIUSEPPE	Assessore	S	MONTALBANO ROSARIO	Assessore	S

Assume la Presidenza IL SINDACO: SCANAGATTI ROBERTO
Assiste IL SEGRETARIO GENERALE: SPOTO MARIO

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

Atti del Comune di Monza



LA GIUNTA COMUNALE



Sentita l'illustrazione della seguente proposta da parte dell'Assessore competente, Debora Donvito;

Considerato che le imprese lombarde vantano nei confronti degli enti locali della regione Lombardia cospicui crediti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti;

Considerato che i Comuni lombardi, ai fini della procedura del Patto Territoriale Incentivato del 2013, hanno dichiarato residui passivi in conto capitale per circa 4 miliardi di Euro;

Accertato che in gran parte detti crediti non sono stati soddisfatti dagli enti locali, ed in particolare dai Comuni, a causa dei vincoli imposti dal Patto di stabilità e, in misura minore, per carenza di liquidità derivante da provvedimenti governativi restrittivi in materia di finanza locale;

Ritenuta l'esigenza di fornire con urgenza liquidità alle imprese creditrici, che si trovano in gravi situazioni finanziarie;

Visto il D.L. n. 185/2008, convertito dalla Legge n. 2/2009 e s.m.i., che, ai fini di cui sopra, prevede l'obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni, di certificare i crediti all'inizio richiamati anche per consentire alle imprese interessate la cessione pro soluto dei crediti stessi a Banche o ad Intermediari finanziari a ciò legalmente autorizzati;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012 e s.m.i., sulle modalità di certificazione dei crediti;

Visto il D.L. n. 35/2013, convertito dalla Legge n. 64/2013, che detta disposizioni urgenti per il pagamento di debiti scaduti delle pubbliche amministrazioni maturati entro la data del 31 dicembre 2012;

Vista la delibera n. X/386 del 12 luglio 2013 e successive integrazioni, con cui la Giunta della Regione Lombardia ha approvato l'istituzione della linea di intervento denominata "Credito In-Cassa", finalizzata a garantire liquidità alle imprese lombarde mediante lo smobilizzo dei crediti vantati nei confronti degli Enti Locali lombardi, individuando nella propria società in-house Finlombarda S.p.A. il soggetto attuatore e gestore dell'Operazione;

Visto il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 22 luglio 2013 tra la Regione Lombardia, l'ANCI Lombardia, l'UPI Lombardia, l'ABI Lombardia, l'Associazione italiana per il factoring e Finlombarda S.p.A., per la realizzazione dell'iniziativa Credito In-Cassa finalizzata allo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese lombarde mediante la messa a disposizione di un miliardo di euro;




Visto l'Avviso pubblico agli Enti Locali per la partecipazione all'Operazione "Credito In Cassa", pubblicato sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 32 del 8 agosto 2013 (di seguito, l' "Avviso EELL");

Viste le principali condizioni sotto specificate previste nei citati "Protocollo d'intesa" ed "Avviso pubblico":

- possibilità per le imprese di cedere pro soluto i propri crediti, come sopra certificati e maturati anche dopo il 31 dicembre 2012;
- possibilità per gli enti locali di posticipare a partire dalla data di notifica della cessione del credito e senza alcun onere, i pagamenti entro il limite massimo di 8 (otto) mesi per i debiti di parte corrente e fino a 18 (diciotto) mesi, nel rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità Interno e di finanza pubblica, per i debiti di conto capitale. In caso di mancato pagamento alla scadenza, l'ente locale può richiedere alla società di factoring un piano di rientro di ulteriori 2 (due) mesi per i debiti di parte corrente e di 6 (sei) mesi per i debiti di parte capitale, a un interesse di mora calcolato applicando un tasso finito del 5%, condizione questa inferiore al tasso di legge che avrebbe dovuto corrispondere per il mancato pagamento del debito. Alla scadenza di questo ulteriore periodo, qualora il debito non fosse stato ancora pagato, interverrebbe il Fondo di garanzia di Finlombarda S.p.A. che subentrerebbe nei crediti acquistati dalle società di factoring e concederebbe all'ente locale un ulteriore termine non superiore a 2 (due) mesi per i debiti di parte corrente e a 12 (dodici) mesi per quelli di conto capitale ad un tasso finito del 5%, anche in questo caso inferiore al tasso di legge;
- pagamento da parte delle imprese di interessi agevolati alle società di factoring, calcolati applicando un tasso Euribor a 6 mesi incrementato di uno spread su base annua non superiore a 325 bps, grazie all'intervento finanziario regionale;
- le cessioni dovranno riguardare importi complessivi non inferiori a 10.000,00 euro e non superiori a 750.000,00 Euro (1.300.000 Euro per i capoluoghi di provincia). Tale limite superiore arriva a 950.000 Euro (1.500.000 per i capoluoghi di provincia) nel caso l'impresa assuma un impegno specifico a liquidare entro 30 giorni i propri sub-fornitori;

Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., riferito al presente provvedimento è il Dirigente del Settore Bilancio, Programmazione Economica e Tributi, Dott. Luca Pontiggia;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente Dott. Luca Pontiggia, responsabile del Settore Bilancio, Programmazione Economica e Tributi, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 così come sostituito dall'art. 3, comma 1 lett. b), della Legge n. 213/2012;



Con voti favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di partecipare all'iniziativa "Credito In Cassa" promossa da Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. autorizzando il Dirigente del Settore Bilancio, Programmazione Economica e Tributi, a sottoscrivere contestualmente gli allegati:
 - Atto di partecipazione all'operazione Credito in Cassa e contestuale accettazione della proposta irrevocabile di contratto;
 - Proposta irrevocabile di contratto ai sensi dell'art. 1329 del C.C. per la realizzazione dell'operazione "Credito in Cassa";
2. Di dare mandato al Dirigente della Direzione Bilancio, Programmazione Economica e Tributi a carico del Comune, di assumere ogni atto organizzativo necessario per porre in essere tutte le più opportune attività amministrative finalizzate alla realizzazione dei propositi in questa delibera espressi;
3. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, giusta l'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di aderire tempestivamente alla procedura regionale attivata;

~



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE BILANCIO-PROGRAMM. ECONOMICA-TRIBUTI

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

UFFICIO GESTIONE BILANCIO - ENTRATE E FINANZIAMENTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 621 DEL 20/09/2013:


OGGETTO: PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MONZA ALL'INIZIATIVA "CREDITO IN CASSA"
PROMOSSA DA REGIONE LOMBARDIA E FINLOMBARDA SPA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Monza, 20/09/2013

IL DIRIGENTE
(Dott. Luca Pontiggia)



**ATTO DI PARTECIPAZIONE ALL'OPERAZIONE "CREDITO IN-CASSA" E
CONTESTUALE ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA IRREVOCABILE DI
CONTRATTO**


Il sottoscritto nato a il c.f.
..... in qualità di del Comune di Monza, p. iva
00728830969, con sede in Monza, Piazza Trento e Trieste (di seguito anche l' "Ente
Locale"), autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in base alla delibera di
Giunta Comunale n. [•] del [•] che si allega in copia al presente atto

VISTI

1. la delibera n. X/386 del 12 luglio 2013 e successive integrazioni, con cui la Giunta della Regione Lombardia ha approvato l'istituzione di una linea di intervento denominata "Credito In-Cassa", finalizzata a garantire liquidità alle imprese lombarde mediante lo smobilizzo dei crediti vantati nei confronti degli Enti locali lombardi, individuando nella propria società *in house* Finlombarda S.p.A. il soggetto attuatore e gestore dell'Operazione, pubblicata sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 29 del 17 luglio 2013 (di seguito, per brevità "la Delibera");
2. l'Avviso pubblico agli Enti Locali per la partecipazione all'Operazione "Credito In-Cassa", pubblicato sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 32 del 08 agosto 2013 (di seguito, l'"Avviso EELL");

PRESO ATTO CHE

secondo quanto previsto dall'Avviso EELL, gli Enti locali partecipano all'Operazione mediante sottoscrizione dell'Atto di Partecipazione e contestuale accettazione della Proposta Irrevocabile di Contratto.



**TUTTO CIO' VISTO E PRESO ATTO, L'ENTE LOCALE, COME SOPRA
RAPPRESENTATO**

INTENDE PARTECIPARE


all'Operazione "Credito In-Cassa" e a tal fine il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.p.r. n. 445 del 2000 per le dichiarazioni mendaci e falsità in atti

DICHIARA

- a. che l'Ente Locale non si trova in Condizione Strutturalmente Deficitaria, né in condizione di Dissesto Finanziario, né ha in corso una Procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, come definite dall'articolo 2 dell'Avviso EELL;
- b. di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna le previsioni dell'Avviso EELL, della Proposta Irrevocabile di Contratto e di impegnarsi a rispettarle;
- c. che l'indirizzo presso il quale effettuare le comunicazioni nell'ambito dell'Operazione è - Comune di Monza - Piazza Trento e Trieste - Monza;
- d. che l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni nell'ambito dell'Operazione è il seguente:
protocollocert@comunedimonza.legalmail.it.

VISTA IN PARTICOLARE

la Proposta Irrevocabile di Contratto ai sensi dell'articolo 1329 del codice civile, aperto all'adesione degli Intermediari ai sensi dell'articolo 1332 del codice civile, sottoscritta da Finlombarda in data 5 agosto 2013 e pubblicata sul sito www.finlombarda.it



DICHIARA IRREVOCABILMENTE E A TUTTI GLI EFFETTI

di accettare la Proposta Irrevocabile di Contratto, riconoscendosi obbligato e vincolato dalle previsioni contrattuali e dagli impegni ivi previsti a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e, ai sensi dell'art. 8.1.dell'Avviso EELL

INDICA I SEGUENTI TERMINI DI PAGAMENTO


- debiti di parte corrente ammessi all'Operazione: 8 (otto) mesi dalla data di notifica della cessione del credito da parte dell'Impresa;
- debiti di parte capitale ammessi all'Operazione: (12 mesi) mesi dalla data di notifica della cessione del credito da parte dell'Impresa nel rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità e dei vincoli di finanza pubblica.

Ai fini del presente atto il sottoscritto comunica che il Responsabile del Contratto a cui dovranno peraltro essere indirizzate tutte le comunicazioni nell'ambito dell'Operazione è

- [•] nome/cognome;
- [•] ruolo/qualifica;
- [•] settore di appartenenza;
- [•] recapito telefonico

Luogo e data

Firma



SI ALLEGANO:

1. Proposta Irrevocabile di Contratto siglata in ogni sua pagina e sottoscritta per accettazione;
2. Delibera di Giunta Comunale n. [•] del [•] di partecipazione all'Operazione e di autorizzazione alla sottoscrizione del presente atto e contestuale accettazione della Proposta Irrevocabile di Contratto;
3. Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del d.p.r. n. 445/2000.



PROPOSTA IRREVOCABILE DI CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 1329 DEL
CODICE CIVILE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE
"CREDITO IN-CASSA"

DA PARTE DI

Finlombarda S.p.A., (di seguito, per brevità, "Finlombarda"), con sede legale in via Taramelli n. 12 - 20124 Milano, codice fiscale e p. iva 01445100157, in persona del Direttore Generale, dott. Giorgio Papa, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in virtù dei poteri conferiti con delibera del Consiglio di gestione del 18 giugno 2013

NEI CONFRONTI

dell'Ente Locale, intendendosi per tale il Comune, l'Unione di Comuni, la Comunità Montana, la Provincia, che partecipa all'Operazione "Credito- In-Cassa", nel rispetto di quanto previsto nell'Avviso EELL, come nel seguito definito


APERTO ALL'ADESIONE AI SENSI DELL' ART. 1332 DEL CODICE CIVILE

dell'Intermediario, intendendosi per tale la società di *factoring* che partecipa all'Operazione "Credito In-Cassa";

Finlombarda, l'Ente Locale e l'Intermediario di seguito, congiuntamente, "le Parti".

PREMESSO CHE

- a. con delibera n. X/386 del 12 luglio 2013 (di seguito, per brevità la "Delibera"), pubblicata sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 29 del 17 luglio 2013 la Giunta della Regione Lombardia ha approvato l'istituzione di una linea di intervento denominata "Credito In-Cassa" (di seguito, per brevità, "Credito In-Cassa" o l'"Operazione"), finalizzata a garantire la liquidità alle imprese lombarde mediante lo smobilizzo dei crediti da esse vantati nei confronti degli Enti Locali



lombardi, individuando nella propria società *in house* Finlombarda il soggetto attuatore e gestore dell'Operazione; .

- b. con successiva delibera n. X/572 del 2 agosto 2013 la Giunta della Regione Lombardia ha precisato i criteri attuativi dell'Operazione;
- c. al fine di stabilire i termini della collaborazione reciproca per la promozione ed attuazione dell'Operazione, Regione Lombardia, Finlombarda, la sezione Regionale Lombarda dei Comuni d'Italia (Anci Lombardia), l'Unione delle Province Lombarde (UPL), l'Associazione Italiana per il factoring (Assifact) e la Commissione Regionale ABI Lombardia, in data 22 luglio 2013, hanno sottoscritto il "*Protocollo d'intesa per lo smobilizzo dei crediti delle imprese lombarde nei confronti degli Enti Locali - Linea di intervento Credito In-Cassa*";
- d. Finlombarda, previa delibera del Consiglio di gestione, ha approvato l'Operazione e reso disponibile un fondo di garanzia di Euro 50.000.000,00 (cinquantamiliardi/00), a parziale copertura dell'eventuale mancato pagamento dei debiti da parte degli Enti Locali alle scadenze concordate;
- e. in data 8 agosto 2013 Finlombarda, previa determina del Direttore Generale, ha pubblicato sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 32 l'Avviso pubblico agli Enti Locali per la partecipazione all'intervento "Credito In-Cassa" (di seguito, per brevità, l' "**Avviso EELL**" o l' "**Avviso**");
- f. l'Operazione è destinata alle imprese micro, piccole, medie e grandi che, alla data della Delibera (12 luglio 2013) abbiano sede legale o una o più sedi operative sita/e nel territorio della Regione Lombardia, con esclusione delle imprese rientranti nel campo di esclusione di cui all'articolo 1 del regolamento comunitario n. 1998/2006 della Commissione Europea (di seguito, per brevità, le "**Imprese**");
- g. l'Operazione riguarda i crediti, aventi le caratteristiche, tra loro cumulative di cui all'art. 4.2. dell'Avviso EELL e nello specifico:
 - (i) crediti certi, liquidi, esigibili e non prescritti;
 - (ii) crediti certificati dai relativi Enti Locali secondo le disposizioni normative vigenti, con accettazione preventiva di successiva cessione ad intermediari finanziari;




- (iii) crediti di natura contrattuale, che derivino da contratti di servizi, lavori o forniture, ammettendosi anche i crediti di cui l'Impresa sia divenuta titolare a seguito di cessione del contratto o di operazioni societarie straordinarie quali fusioni, scissioni e/o cessioni di azienda o ramo d'azienda;
- (iv) crediti che siano nella piena, esclusiva e incondizionata titolarità e disponibilità dell'Impresa (con esclusione pertanto e tra l'altro dei crediti su cui esistano diritti di terzi, ivi inclusi pignoramenti e sequestri, o per i quali siano state pattuite cessioni "pro solvendo" o conferiti mandati irrevocabili all'incasso), nonché crediti in relazione ai quali non siano pendenti procedure esecutive;
- (v) crediti di cui l'Impresa non sia titolare a seguito di operazioni di cessione di crediti;
- (vi) crediti vantati nei confronti dell'Ente Locale quale debitore principale, con esclusione pertanto di crediti vantati nei confronti dell'Ente Locale quale garante;
- (vii) crediti vantati nei confronti dell'Ente Locale che, al momento della cessione, risponda alle Condizioni Finanziarie di Partecipazione di cui all'Avviso EELL, ovvero non sia in Condizioni Strutturalmente Deficitarie o di Dissesto finanziario o in Procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale.

I crediti che rispettino tutti i detti criteri di inclusione e di esclusione saranno, di seguito, congiuntamente per brevità definiti i "Crediti Ammessi";

h. l'Operazione prevede che l'importo unitario minimo di cessione *pro soluto* (composto da uno o più crediti) sia pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) e l'importo unitario massimo di cessione *pro soluto* (composto da uno o più crediti) sia pari:


- (i) nel caso di crediti verso Comuni e Unioni di Comuni, diversi dai Comuni capoluogo di provincia: (a) Euro 950.000,00 (novecentocinquantamila/00), ove al momento della presentazione della domanda di accesso all'Operazione, l'Impresa assuma specifico impegno, mediante dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, a

- 
- liquidare a sua volta, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del corrispettivo dei Crediti Ammessi dagli Intermediari, i propri sub-fornitori che abbiano eseguito prestazioni di beni e/o servizi e/o lavori inerenti l'oggetto dell/i credito/i per un valore di almeno il 20% (venti per cento), e (b) Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) altrimenti; e
- (ii) nel caso di crediti verso Province e Comuni capoluogo di provincia: (a) Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00), ove al momento della presentazione della domanda di accesso all'Operazione, l'Impresa assuma specifico impegno, mediante dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, a liquidare a sua volta, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del corrispettivo dei crediti Ammessi dagli Intermediari, i propri sub-fornitori che abbiano eseguito prestazioni di beni e/o servizi e/o lavori inerenti l'oggetto dell/i credito/i per un valore di almeno il 20% (venti per cento), e (b) Euro 1.300.000,00 (unmilione trecentomila/00) altrimenti;
- i. l'Operazione è finalizzata a consentire: (i) alle Imprese di cedere agli Intermediari i Crediti Ammessi a condizioni favorevoli, in virtù del contributo in conto interessi dello 0,75% (zerosettantacinqueper cento) a valere su risorse regionali e della garanzia prestata da Finlombarda e (ii) agli Enti Locali di risciadenziare il proprio debito, nel rispetto delle norme sul patto di stabilità interno e dei vincoli di finanza pubblica;

TUTTO CIO' PREMESSO FINLOMBARDA PROPONE IRREVOCABILMENTE ALL'ENTE LOCALE CHE, MEDIANTE LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI PARTECIPAZIONE ACCETTA, IL SEGUENTE CONTRATTO, CUI POTRA'ADERIRE L'INTERMEDIARIO

**ART. 1
PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito, per brevità, il "Contratto").



ART. 2


OGGETTO

- 2.1. Il presente Contratto disciplina le attività e gli impegni delle Parti nell'ambito dell'Operazione, nonché i rapporti reciproci, con particolare riguardo alla fase di cessione del credito agli Intermediari e alle conseguenze derivanti dalla stessa, nonché alla fase di pagamento del debito da parte dell'Ente Locale e alle conseguenze derivanti dal mancato adempimento.
- 2.2. Resta esclusa dal presente Contratto la specifica disciplina degli impegni connessi all'operatività della garanzia resa disponibile da Finlombarda nell'interesse delle Imprese, che sarà oggetto di separate pattuizioni tra Finlombarda stessa e gli Intermediari (di seguito, per brevità, l'“Accordo FL-Intermediari”).

ART. 3

IMPEGNI DELL'ENTE LOCALE AL PAGAMENTO

- 3.1. L'Ente Locale si impegna, nei confronti dell'Intermediario, a pagare i Crediti Ammessi vantati nei suoi confronti e oggetto di cessione da parte dell'Impresa, entro il termine dallo stesso dichiarato nell'Atto di Partecipazione. Durante tale periodo l'Ente Locale non sosterrà alcun onere per interessi o altro. Detto termine (di seguito, per brevità, il “Termine di Pagamento”) si intende riferito a tutti i Crediti Ammessi vantati nei confronti dell'Ente Locale ceduti all'Intermediario nel contesto dell'Operazione. L'Ente Locale ha in ogni momento la facoltà di richiedere la variazione del Termine di Pagamento (di seguito, per brevità, il “Nuovo Termine di Pagamento”). La variazione dovrà essere richiesta, previa deliberazione adottata dall'Ente Locale, a Finlombarda tramite l'apposita modulistica che sarà resa disponibile da quest'ultima sul proprio sito internet www.finlombarda.it nella sezione dedicata all'Operazione.
- 3.2. Il periodo intercorrente tra la data di notifica della cessione del credito all'Ente Locale ed il Termine di pagamento o Nuovo Termine di Pagamento è il “Periodo di Dilazione”.
- 3.3. Il Periodo di Dilazione non potrà, in ogni caso, essere superiore a: (i) 8 (otto) mesi dalla data di notifica della cessione del Credito Ammesso, per i debiti di




parte corrente; (ii) 12 (dodici) mesi o, in alternativa e nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno e dei vincoli di finanza pubblica, a 18 (diciotto) mesi dalla data di notifica della cessione del Credito Ammesso, per i debiti di parte capitale.

- 3.4. Resta inteso che il Nuovo Termine di Pagamento si applicherà unicamente ai Crediti Ammessi, il cui acquisto sia stato proposto dall'Impresa all'Intermediario successivamente alla pubblicazione di cui all' articolo 3.5 che segue.
- 3.5. Finlombarda provvederà a rendere noti e ad aggiornare mediante pubblicazione sul proprio sito internet www.finlombarda.it, nella apposita sezione dedicata all'Operazione, nonché sulla piattaforma informatica regionale (GEFO), i termini di pagamento dell'Ente Locale, riferiti tanto ai debiti di parte corrente, quanto ai debiti di parte capitale.


ART. 4

INADEMPIMENTO DELL'ENTE LOCALE

- 4.1. Nel caso in cui l'Ente Locale non rispetti, in tutto o in parte, i termini di pagamento di cui al precedente articolo 3, avrà diritto ad ottenere sul debito residuo, previa richiesta scritta, da inoltrarsi all'Intermediario entro la scadenza del Periodo di Dilazione, una dilazione di 2 (due) mesi decorrenti dalla scadenza del Periodo di Dilazione stesso, nel caso di debiti di parte corrente, ovvero di 6 (sei) mesi decorrenti dalla scadenza del Periodo di Dilazione nel caso di debiti di parte capitale (di seguito, per brevità, il "Periodo di Mora").
- 4.2. Qualora, permanendo l'inadempimento, l'Ente Locale non provveda a richiedere la dilazione di cui al precedente articolo 4.1. nelle forme ivi previste, l'Intermediario avrà la facoltà di concedergli ulteriori 15 (quindici) giorni dalla scadenza del Periodo di Dilazione, per l'inoltro della richiesta. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine: a) l'Ente Locale non potrà beneficiare, ai fini del pagamento, delle condizioni e dei termini previsti nel Periodo di Mora e nel Periodo Finale come nel seguito definito; b) l'Intermediario potrà provvedere al recupero del credito con le modalità ritenute più opportune.



- 4.3. Durante il Periodo di Mora matureranno a carico dell'Ente Locale interessi moratori sull'importo di volta in volta residuo dei Crediti Ammessi, al tasso finito del 5% (cinque per cento) su base annua. Tali interessi saranno corrisposti dall'Ente Locale all'Intermediario in un'unica soluzione alla scadenza del Periodo di Mora.
- 4.4. In caso di mancato pagamento (totale o parziale) da parte dell'Ente Locale entro il Periodo di Mora, l'Intermediario potrà escutere la garanzia prestata da Finlombarda (di seguito per brevità la "Garanzia FL") entro i limiti previsti dalla stessa, secondo quanto meglio descritto al successivo articolo 7. A tal fine l'Ente Locale sin d'ora riconosce ed accetta la surrogazione *pro tanto* di Finlombarda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1949 del codice civile, nel Credito Ammesso per effetto della escussione della garanzia da parte dell'Intermediario.
- 4.5. A seguito dell'escussione della Garanzia FL e con riferimento alla sola quota di Crediti Ammessi in cui Finlombarda sia stata surrogata per l'effetto, l'Ente Locale avrà diritto a ottenere una ulteriore dilazione sino a 2 (due) mesi decorrenti dalla fine del Periodo di Mora, nel caso di debiti di parte corrente, ovvero sino a 12 (dodici) mesi decorrenti dalla fine del Periodo di Mora, nel caso di debiti di parte capitale (di seguito, per brevità, il "Periodo Finale").
- 4.6. Durante il Periodo Finale, matureranno a carico dell'Ente Locale e a favore di Finlombarda, sulla quota di Crediti Ammessi in cui quest'ultima sia stata surrogata per l'effetto, interessi moratori al tasso finito del 5% (cinque per cento) su base annua. Tali interessi saranno corrisposti dall'Ente Locale a Finlombarda in un'unica soluzione alla scadenza del Periodo Finale.
- 4.7. Sulla quota di Credito Ammesso non pagata entro il Periodo di Mora e non coperta dalla Garanzia FL decorreranno, a favore dell'Intermediario, a partire dalla fine del Periodo di Mora, interessi a carico dell'Ente Locale al tasso di volta in volta previsto dalla legge.
- 4.8. Resta inteso che eventuali pagamenti parziali saranno imputati: (1) in primo luogo, agli interessi maturati durante il Periodo di Mora e il Periodo Finale, e (2) in secondo luogo, al Credito Ammesso.
- 4.9. E' esclusa, per chiarezza, ogni forma di solidarietà passiva tra gli Enti Locali.



ART. 5

ULTERIORI IMPEGNI DELL'ENTE LOCALE


Ai fini dell'efficace attuazione dell'Operazione, l'Ente Locale si impegna altresì:

- a. ad utilizzare la posta elettronica certificata per le comunicazioni nell'ambito dell'Operazione;
- b. a rendere disponibile il/i proprio/i ufficiale/i rogante/i per le operazioni di autenticazione dei contratti di cessione del credito, ove richiesto dalle parti contraenti;
- c. ad informare le Parti di eventuali gravi anomalie o di rilevanti criticità riscontrate rispetto alle cessioni già effettuate o ai crediti ceduti;
- d. ad informare tempestivamente Finlombarda del venir meno delle Condizioni Finanziarie di Partecipazione;
- e. a non opporre in compensazione all'Intermediario i controcrediti eventualmente vantati nei confronti dell'Impresa.

ART. 6


IMPEGNI DELL' INTERMEDIARIO

- 6.1. L'Intermediario si impegna a valutare, nel rispetto degli obblighi legislativi e regolamentari vigenti, ogni proposta di acquisto di Crediti Ammessi allo stesso rivolta dalle Imprese, mediante istanza presentata attraverso la piattaforma informatica regionale (GEFO), secondo le modalità ed i termini che saranno resi noti in apposito avviso pubblico alle Imprese.
- 6.2. L'Intermediario si impegna, altresì, a rendersi cessionario dei Crediti Ammessi, fatta salva la valutazione di merito creditizio dell'Impresa. Resta inteso che l'Intermediario sarà tenuto ad acquistare Crediti Ammessi nel contesto dell'Operazione per corrispettivi non superiori complessivamente ad Euro 1.000.000.000,00 (unmiliardo/00).
- 6.3. L'Intermediario riconosce sin d'ora all'Ente Locale il diritto al Periodo di Dilazione senza pagamento di alcun onere di qualsivoglia natura e, previa richiesta scritta ai sensi dell'articolo 4, al Periodo di Mora con maturazione di interessi di mora sul Credito Ammesso residuo al tasso finito del 5% (cinque



per cento annuo), validi ed efficaci anche nei confronti di cessionari dell'Intermediario in relazione ai Crediti Ammessi acquistati dall'Intermediario nell'ambito dell'Operazione.

- 6.4. L'Intermediario si impegna, inoltre, a riconoscere sin d'ora condizioni minime di cessione, che saranno meglio specificate in apposito avviso pubblico alle Imprese, ma che comprenderanno tra l'altro:
- (a) cessione su base "*pro soluto*";
 - (b) corrispettivo pari all'importo oggetto di certificazione da parte dell'Ente Locale, al netto di commissioni onnicomprensive, calcolate al tasso Euribor a sei mesi, incrementato di uno "*spread*" su base annua non superiore a 325 bps, calcolato su un periodo pari al periodo intercorrente tra la data di erogazione del corrispettivo della cessione e la scadenza del Periodo di Dilazione. Lo *spread*, come sopra definito, sarà ridotto se gli Intermediari fruiranno per le autenticazioni dei contratti di cessione del credito di un notaio quale ufficiale rogante: (i) a massimo 275 bps per importi unitari di cessione *pro-soluto* compresi tra Euro 10.000,00 (diecimila/00) ed Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) e (ii) a massimo 300 bps, per importi unitari di cessione *pro soluto* compresi tra Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) ed Euro 100.000,00 (centomila/00);
 - (c) pagamento del corrispettivo della cessione entro 20 (venti) giorni feriali (piazza di Milano) dalla data di notifica della cessione del credito all'Ente Locale;
 - (d) verifiche sui presupposti per la cessione relative a: (i) esistenza e poteri dell'Impresa cedente; (ii) piena titolarità dei crediti e assenza sugli stessi di diritti di terzi opponibili all'Intermediario cessionario; (iii) rispondenza della cedente alla definizione di Impresa e dei crediti alla definizione di Credito Ammesso;
 - (e) mancato addebito all'Impresa di costi e spese diverse dalle spese notarili/diritti di segreteria, imposte indirette legate alla cessione.
- 6.5. In linea con la natura *pro soluto* della cessione, l'eventuale mancato pagamento di un Credito Ammesso entro la fine del Periodo di Mora, non



potrà giustificare o determinare la retrocessione del Credito Ammesso all'Impresa.

- 6.6. L'Intermediario rinuncia irrevocabilmente e ora per allora agli interessi o altri accessori dei Crediti Ammessi maturati alla data di certificazione (ma non compresi nell'importo oggetto di certificazione da parte dell'Ente Locale), ovvero maturati tra la data di certificazione da parte dell'Ente Locale e la data di inizio del Periodo di Dilazione.
- 6.7. L'Intermediario si impegna a comunicare per iscritto a Finlombarda i pagamenti ricevuti sui Crediti Ammessi, ed eventualmente il conseguente nuovo ammontare del Credito Ammesso (per capitale e interessi) entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'avvenuto pagamento da parte dell'Ente Locale.
- 6.8. L'Intermediario si impegna a comunicare per iscritto a Finlombarda eventuali Operazioni Consentite come nel seguito definite, entro massimo 30 (trenta) giorni dalla data dell'operazione. La disciplina dell'operatività della Garanzia FL nell'ipotesi di Operazioni Consentite sarà definita nell'Accordo FL-Intermediari.
- 6.9. L'Intermediario si impegna, inoltre, ad utilizzare la piattaforma informatica regionale (GEFO) per la gestione delle diverse fasi operative, nonché ad utilizzare, preferibilmente, la posta elettronica certificata per le comunicazioni nell'ambito dell'Operazione.
- 6.10. E' esclusa, per chiarezza, ogni forma di solidarietà passiva tra gli Intermediari.

ART. 7

IMPEGNI DI FINLOMBARDA

- 7.1. Finlombarda si impegna, nei confronti dell'Ente Locale a:
 - (a) fornire la necessaria assistenza nelle diverse fasi di attuazione dell'Operazione, al fine di agevolarne le attività e gli adempimenti, ivi compresi quelli previsti nei propri confronti;
 - (b) riconoscere, una volta surrogatasi nel rapporto di debito-credito, il termine massimo per estinguere il debito pari al Periodo Finale;
 - (c) applicare nel Periodo Finale un interesse di mora pari al tasso finito del 5% (cinque per cento) su base annua.



7.2. Finlombarda si impegna, nei confronti degli Intermediari e nell'interesse delle Imprese, a prestare la Garanzia FL che assiste l'obbligo degli Enti Locali di pagare i Crediti Ammessi, entro la fine del Periodo di Mora, salvi i seguenti limiti, tra loro cumulativi:

- (i) l'ammontare totale dei pagamenti complessivamente effettuati da Finlombarda in base alla Garanzia FL non dovrà superare (cumulativamente) gli Euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00);
- (ii) l'ammontare totale dei pagamenti complessivamente effettuati da Finlombarda a favore di ciascun Intermediario in base alla Garanzia FL non supererà (cumulativamente) il 5% (cinque per cento) dell'importo dei Crediti Ammessi che l'Intermediario, alla data di richiesta di escussione, abbia acquistato direttamente dalle Imprese nel rispetto del presente Contratto e dell'Accordo FL-Intermediari, ovvero in base a Operazione Consentita e non abbia trasferito ad altri, ovvero per i quali non sia trascorso inutilmente l'ulteriore termine di cui all'articolo 4.2 che precede;
- (iii) il pagamento effettuato da Finlombarda in base alla Garanzia FL su ciascun Credito Ammesso non supererà l'80% (ottanta per cento) del suo importo residuo alla fine del Periodo di Mora (escludendo gli interessi maturati e non pagati successivamente alla certificazione e durante il Periodo di Mora).

7.3. La Garanzia FL sarà prestata a favore degli Intermediari, ma non a favore di loro eventuali aventi causa nel Credito Ammesso al di fuori di Operazioni Consentite. Per "Operazioni Consentite" si intenderà il trasferimento di Crediti Ammessi:

- (a) nel contesto di operazioni societarie straordinarie quali fusioni, scissioni o cessioni di azienda o ramo d'azienda; ovvero
- (b) a favore di: (i) banche, o (ii) altri intermediari finanziari vigilati, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.

7.4. Finlombarda si impegna ad informare l'Intermediario di eventuali comunicazioni pervenute dall'Ente Locale che possano avere riflessi sulle



acquisizioni dei crediti, con particolare riguardo alle comunicazioni in ordine al venir meno delle Condizioni Finanziarie di Partecipazione.

- 7.5. E' esclusa ogni responsabilità di Finlombarda, salvo nei casi di dolo o colpa grave.

ART. 8

VICENDE SOGGETTIVE DELL'ENTE LOCALE

- 8.1. Ove, nel corso dello svolgimento dell'Operazione, cessino per l'Ente Locale di ricorrere le Condizioni Finanziarie di Partecipazione di cui all'Avviso EELL, l'Ente Locale resterà parte del presente Contratto e non si produrranno conseguenze, né pregiudizio per le cessioni di Crediti Ammessi già stipulate alla data in cui per l'Ente Locale cessino di ricorrere le Condizioni Finanziarie di Partecipazione, e/o per l'applicabilità alle stesse ed ai Crediti Ammessi del presente Contratto e della Garanzia FL.
- 8.2. A partire dalla data in cui per l'Ente Locale cessino di ricorrere le Condizioni Finanziarie di Partecipazione e sino alla data in cui per l'Ente Locale ricorrano nuovamente le Condizioni Finanziarie di Partecipazione, il presente contratto e la Garanzia FL non si applicheranno a ulteriori acquisizioni di crediti verso detto Ente Locale effettuate dalle Imprese agli Intermediari.

ART. 9

DURATA E MODIFICHE


Il presente Contratto avrà efficacia sino al 31 luglio 2018 e, comunque sino al totale esaurimento delle risorse finanziarie rese disponibili dagli Intermediari per l'Operazione. Qualsiasi modifica al presente Contratto nel corso della sua durata dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti mediante apposito atto aggiuntivo.

ART. 10

RECESSO DELL'INTERMEDIARIO

L'Intermediario potrà recedere dal presente Contratto, tramite comunicazione scritta in tal senso a Finlombarda, la quale avrà effetto decorsi 60 (sessanta) giorni dalla ricezione da parte di Finlombarda. Resta inteso che il recesso sarà senza effetto per:

26



a) le cessioni di Crediti Ammessi già stipulate alla data di ricezione da parte di Finlombarda della comunicazione di recesso; b) le proposte di acquisto di Crediti Ammessi che l'Intermediario abbia ricevuto dalle Imprese sino alla data di efficacia del recesso; in tale ultima ipotesi l'Intermediario sarà tenuto ad esaminare le proposte a norma del presente Contratto e dell'Accordo FL- Intermediari.

ART. 11

RESPONSABILI DEL CONTRATTO

Il Responsabile del Contratto per l'Ente Locale è il soggetto indicato nell'Atto di partecipazione all'Operazione. Il Responsabile del Contratto per l'Intermediario è il soggetto indicato nell'Atto di Adesione all'Operazione. Il Responsabile del Contratto per Finlombarda è il Direttore Generale.

ART. 12


VALIDITA'

La nullità o riscontrata inesistenza dell'accettazione o dell'adesione di una delle Parti del presente contratto non comporta la nullità dell'intero contratto, nessuna di tali accettazioni o adesioni dovendosi reputare essenziale.

ART. 13

RISERVATEZZA

Fermi restando gli obblighi derivanti dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e la possibilità per ciascuna Parte, con l'eccezione dell'Intermediario, di pubblicare - a decorrere dalla data di sottoscrizione - sul proprio sito internet le notizie e le informazioni inerenti alle attività previste dal presente Contratto, ciascuna Parte si impegna a osservare la massima riservatezza, a non divulgare né utilizzare, per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto, le informazioni di qualsiasi natura fornite dalle altre Parti.



ART. 14

LEGGE REGOLATRICE E FORO ESCLUSIVO

- 14.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana, nonché dai provvedimenti regionali richiamati nelle premesse.
- 14.1 Qualunque controversia derivante o connessa al presente Contratto e riguardante tra l'altro la sua validità, efficacia, interpretazione e/o esecuzione, che rientri nella giurisdizione del giudice ordinario, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Milano, 5 agosto 2013

Finlombarda S.p.A.
Il Direttore Generale
Giorgio Papa

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO/PRESIDENTE

- Roberto Scanagatti -



IL SEGRETARIO GENERALE

- Mario Spoto -

Copia della deliberazione, costituita dal presente atto e da n. 2 allegati, viene affissa in pubblicazione all'Albo pretorio il consecutivi.

In pari data viene trasmessa ai Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Mario Spoto -

La presente deliberazione in pubblicazione all'Albo pretorio dal è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Mario Spoto -

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal al

E' divenuta esecutiva dal ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Mario Spoto -

Monza li



COMUNE DI MONZA

La presente copia è conforme all'originale esistente agli atti di ufficio ed è composta di 24 pagine da me autenticata.

Monza, 17.09.2013

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Giuseppe Fazio Tedesco
Giuseppe Fazio Tedesco